

# Per lavori già in corso causale «articolo 119, Dl 34/20»

Le soluzioni degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati al forum del 110%

Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti sul superbonus, arrivati all'indirizzo [www.ilsol24ore.com/forum110](http://www.ilsol24ore.com/forum110), dove saranno consultabili da oggi alle 18 anche altri chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore.

## Causale pagamenti per lavori già in corso

Su un immobile prima casa si sta realizzando un cappotto termico. A inizio anno la fattura di account è stata pagata con bonifico parlante per le ristrutturazioni per poi poter beneficiare del bonus facciate. La seconda fattura e il pagamento a ultimazione lavori arriveranno a luglio 2020. In questo caso è possibile beneficiare del 110 per cento? Che tipo di dicitura andrà utilizzata sul bonifico.

Si ritiene di poter rispondere positivamente al quesito del lettore. Verificati tutti i requisiti

**Per l'accesso al nuovo sconto del 110% decisivo rispettare i requisiti temporali dei pagamenti**

previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, sulla spesa sostenuta in data successiva al 1° luglio 2020 si potrà usufruire della nuova super detrazione del 110 per cento. In assenza di chiarimenti si suggerisce di utilizzare il bonifico previsto per l'eco-bonus indicando in causale il riferimento normativo «articolo 119, Dl 34/2020».

Fabio Chiesa

## Residenti all'estero e accesso alla detrazione

Sono un cittadino italiano residente all'estero e sono proprietario di un immobile situato in Italia. Ho diritto ai benefici del superbonus, pur non essendo un contribuente in Italia, tramite cessione del credito?

Si ritiene che la risposta sia affermativa, in analogia a quanto chiarito dalla circolare 36/E/2007, la quale (al paragrafo 1) ha previsto che il diritto alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, in presenza dei relativi presupposti, è riconosciuto anche a favore di soggetti non residenti in Italia.

Inoltre il nuovo articolo 121 del Dl 34/2020, prevede, ove sussista il diritto alla detrazione, la possibilità di cedere il credito a essa correlato ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Giampiero Gugliotta

## Mix di due bonus: 110 e 50 per cento

Sto finalizzando un progetto per la ristrutturazione di una casa unifamiliare. Attualmente l'edificio è così composto: al piano terra un appartamento, nel parziale seminterrato un piccolo locale censito come seconda casa, una cantina e un ex laboratorio artigianale. È mia intenzione ristrutturare completamente (tetto, cappotto e altro) e trasformare il laboratorio e il piccolo locale in tre mini appartamenti, vorrei mettere anche il fotovoltaico. Chiedo se tali interventi rientrano tutti nel 110 per cento. Altrimenti, quali possono rientrare e quali potranno avere accesso ad altri bonus?

L'intervento, essendo complesso, può rientrare in parte

nella nuova detrazione del 110% e in parte in quella classica del 50% per gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati residenziali. Il bonus del 110% è riservato al risparmio energetico (cioè sia all'isolamento termico sia alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e su tali interventi il lettore può fruire di un limite di spesa di 40mila euro, tenendo presente che la detrazione può essere fruita al massimo su due unità immobiliari. Se si aggiungono gli interventi antisismici si ottiene un'ulteriore 110% sulle relative spese, secondo i limiti di spesa originari, che sono di 96mila euro per unità immobiliare. Il resto delle spese (detraibile, quest'ultimo, in 10 anni) fruisce della detrazione del 50 per cento.

Gian Paolo Tosoni

## Interventi trainanti già pagati prima di luglio

È possibile fruire del superbonus 110% relativamente all'esecuzione di lavori in ecobonus (tipo installazione di pannelli solari + fotovoltaici e sostituzione

di serramenti) avendo già realizzato e pagato i lavori trainanti prima del 1° luglio 2020 (vedi cappotto e caldaia a condensazione con aumento delle due classi richieste) a seguito di ristrutturazione di un'abitazione con la concessione edilizia tuttora in corso, perché i lavori non sono ancora conclusi? O è condizione necessaria che anche i lavori cosiddetti trainanti siano per forza eseguiti e, soprattutto, pagati dopo il 1° luglio 2020?

Il testo normativo porta a concludere per la seconda soluzione tra quelle prospettate. Infatti, l'articolo 119, comma 1, del decreto Rilancio prevede che la detrazione nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per i cosiddetti "interventi trainanti" devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. In caso contrario, l'ecobonus mantiene le proprie "tradizionali" aliquote di detrazione, differenziate a seconda dell'intervento.

Giorgio Gavelli

8 | R. PRODUZIONE RISERVATA